

# quotidiano**sanità**.it

Giovedì 22 FEBBRAIO 2018

## Linea guida. Ecco il decreto Lorenzin per attuare la riforma Gelli sulla responsabilità professionale. Intesa in Stato-Regioni

***Il Sistema nazionale linee guida, istituito nel 2004, è ora oggetto di riorganizzazione in base a quanto previsto dalla legge 24 sulla sicurezza delle cure. Ecco cosa cambierà con il decreto del ministro della Salute attuativo dell'articolo 5 della legge Gelli, su cui la Stato-Regioni ha dato l'intesa. [LO SCHEMA DI DECRETO.](#)***

Via libera in Stato Regioni all'intesa sullo schema di decreto del ministro della Salute che, in applicazione dell'articolo 5 della legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria, riordina il Sistema nazionale linee guida (SNLG) creato nel 2004.

**Il Sistema nazionale linee guida, istituito presso l'Istituto superiore di sanità, viene definito come il punto unico di accesso alle linee guida** relative all'esecuzione delle prestazioni sanitarie preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale a cui si devono attenere gli operatori sanitari.

Il SNLG consente la valutazione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida in base anche al nuovo articolo del codice penale (590-sexies c.p.) modificato dalla legge n. 24 del 2017.

**La gestione del SNLG è attribuita a un Comitato strategico**, istituito presso l'Istituto superiore di sanità che si riunisce su convocazione del coordinatore (il presidente dell'Iss) e ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti e consultare associazioni di pazienti e/o cittadini, rappresentanti di enti di ricerca e università, rappresentanti delle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie, rappresentanti di società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche non incluse nell'elenco previsto dal decreto della Salute 2 agosto 2017.

Le Regioni per il Comitato strategico in cui è prevista nel testo originario del decreto la sola presenza del coordinatore della Commissione salute, hanno posto come condizione dell'intesa che i rappresentanti della Commissione salute siano 5 e la precisazione che il Sistema non deve interferire sui modelli organizzativi e sulle materie che sono di competenza regionale.

**Il Comitato strategico definisce le priorità del SNLG secondo le tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base di una serie di criteri:**

- 1) impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana;
- 2) variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili;
- 3) diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali;
- 4) benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida;
- 5) tipo e qualità delle evidenze disponibili;
- 6) rischio clinico elevato;
- 7) Istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione.

**Inoltre promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e sovrapposizione; monitora annualmente lo sviluppo del Sistema nazionale linee guida, il numero delle**

linee guida proposte per l'inserimento e successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle linee guida e le criticità emerse nella fase di loro valutazione e il tasso di diffusione e recepimento delle linee guida da parte dei destinatari e l'impatto sugli esiti; trasmette annualmente al ministero della salute una relazione sull'attività svolta.

**L'Istituto superiore di sanità, entro trenta giorni dall'adozione del decreto, definisce e pubblica sul proprio sito istituzionale gli standard metodologici per la predisposizione delle linee guida e i criteri di valutazione delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida.**

**Inoltre provvede alla valutazione delle linee guida e al loro inserimento nel Sistema nazionale linee guida dopo la verifica della conformità della metodologia adottata agli standard e ai criteri previsti.**

Per le modalità di inserimento, sviluppo, completamento e valutazione delle linee guida il decreto rimanda al Manuale operativo, predisposto dall'Istituto superiore di Sanità e pubblicato sul suo sito istituzionale.

**Il tempo tra l'ammissione della proposta di linea guida registrata nella piattaforma informatica e la sua presentazione all'Istituto Superiore di Sanità per il giudizio di merito non può essere superiore ai due anni né inferiore a sei mesi. L'ultima ricerca bibliografica a supporto della linea guida deve essere stata effettuata entro i dodici mesi precedenti la data di presentazione della versione approvata per la pubblicazione nel SNLG.**